

CONTRATTO DI APPALTO

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE IN OPERA DELL' ALLESTIMENTO
DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE RELATIVE ALLA MOSTRA CHE SARÀ OSPITATA PRESSO
IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FERRARA PER LE CELEBRAZIONI DEL
CENTENARIO DELLA SCOPERTA DI SPINA**

C.I.G.: 9358861869

TRA

Il Il Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, con sede in **Via delle Belle Arti, n. 56 - Bologna**, C.F. n. 97832870584, per il quale interviene il Direttore regionale Musei, arch. Giorgio Cozzolino, nato a _____, il __/__/____, domiciliato per la carica presso la sede, da un lato,

e

_____ (in seguito anche solo "appaltatore"),
con sede legale in _____ Via _____,
_____, C.F. _____ - P. I. _____, per la
quale interviene il rappresentante legale, _____,
nato a _____ il __/__/____, domiciliato per la carica
presso la sede

PREMESSA

1. Con determina rep. n. 100 del 29 giugno 2022 e con avviso per la manifestazione di interesse pubblicato sul profilo internet del committente lo stesso giorno, il Direttore regionale Musei ha determinato l'avvio della procedura di selezione di un operatore per la realizzazione e installazione in opera dell'allestimento delle strutture espositive relative alla mostra che sarà ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara per le celebrazioni del centenario della scoperta di Spina, da

aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo "Codice");

2. Con decreto rep. n. __ del __/__/____ del Direttore regionale Musei è stata approvata la lettera d'invito e i documenti allegati alla RDO ed è stata disposta la prosecuzione della procedura per l'affidamento dei lavori consistenti nella realizzazione e installazione in opera dell'Allestimento delle strutture espositive relative alla mostra che sarà ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara per le Celebrazioni del centenario della scoperta di Spina, previo ottenimento del C.I.G. e connessi adempimenti, agli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura e con successiva pubblicazione degli stessi anche sul sito dell'Amministrazione;
3. Con decreto rep. n. __ del __/__/____ il Direttore regionale Musei ha aggiudicato il servizio a _____;
4. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 75, comma 5 lett. a) del Codice;
5. L'aggiudicatario _____ è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

ART. 1

NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato d'Oneri (**Doc. 1**); l'offerta di _____ (**Doc. 2**); l'offerta economica _____ (**Doc. 3**);
3. In caso di eventuale discordanza fra i predetti atti e il presente contratto, si attribuirà prevalenza a quest'ultimo.

ART. 2

OGGETTO

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura, posa in opera, montaggio e smontaggio degli allestimenti specifici della mostra che sarà ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara per le Celebrazioni del centenario della scoperta di Spina. In particolare l'affidamento comprenderà la realizzazione e installazione in opera degli allestimenti così come dettagliatamente descritti nel Capitolato d'Oneri e negli elaborati grafici di progetto (**Doc. 1**) e comunque relative a sistemi di allestimento (a titolo esemplificativo: fornitura e posa in opera di manufatti autoportanti in legno ignifugo verniciato, pannellature autoportanti ignifughe stuccate e verniciate in opera, teche in cristallo extrachiaro prive di sistemi di controllo del microclima, basi per opere, apparecchiature illuminotecniche integrative a quelle esistenti in sala, tendaggi, materiale a stampa su supporti leggeri tipo forexe plexiglas o similare, redazione delle necessarie certificazioni di conformità, presenza di personale in assistenza alle attività di allestimento delle opere, smontaggio degli allestimenti a fine mostra, loro allontanamento dalla sede della mostra e trasporto a discarica autorizzata, ripristino). Oltre alla dotazione dei sistemi allestitivi è prevista la fornitura a noleggio di sistemi hardware completi per i quali è richiesta l'assistenza in caso di malfunzionamento (a titolo esemplificativo: proiettori laser ad alta luminosità comprensivi di lenti specifiche, monitor digital signage full HD o 4K varie dimensioni, comprensivi di cablaggi e sistemi di accensione programmata).

ART. 3

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si impegna a realizzare quanto all'oggetto nella piena ed incondizionata osservanza delle condizioni,

prescrizioni, indicazioni e caratteristiche e modalità di cui al Capitolato d'Oneri (**Doc. 1**), all'offerta (**Doc. 2**) i quali tutti vanno considerati parte integrante e sostanziale del presente contratto e che l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4

DIRETTORE DEI LAVORI

1. Prima dell'avvio dei lavori la Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, nomina, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un "*Direttore dei lavori*".
2. Il Direttore dei lavori verifica sotto il profilo tecnico, contabile e amministrativo l'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

ART. 5

AVVIO DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO – ULTIMAZIONE – VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il Direttore dei Lavori, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio ai lavori fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie a riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio, il Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore, redige apposito verbale.
3. In materia di sospensione delle prestazioni si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice.
4. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
5. L'appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alle prestazioni assunte secondo le norme

contrattuali. In caso di modifiche soggettive resta fermo quanto previsto dagli art. 110, commi 3,4 e 5 nonché 48.

6. Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110 commi 3,4,5, e 48, commi 18 e 19 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso del Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 - ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, la Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte all'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

1. I lavori dovranno essere eseguiti entro _____ giorni naturali e consecutivi come indicato nell'offerta dell'appaltatore **(Doc.2)** ;

ART. 7

GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni dallo stesso previste, l'appaltatore ha depositato garanzia resa ai sensi dell'art. 103 del Codice in favore della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna nella misura e con le modalità previste dal punto 16 della Lettera d'Invito, la quale è allegata al presente contratto **(Doc. 3)**.

2. La Direzione regionale Musei Emilia-Romagna ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Direzione regionale Musei Emilia-Romagna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 8

TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi agli interventi oggetto del presente affidamento, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore dovrà comunicare il numero di conto corrente dedicato con indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2. L'operatore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010..

4. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione il codice identificativo di gara (C.I.G.) indicato in epigrafe.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 9

IMPORTO CONTRATTUALE

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'importo contrattuale corrispondente ad euro _____ (oltre IVA, pari a complessivi _____ euro).
2. Il pagamento del corrispettivo per i servizi resi verrà erogato entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione di regolare fattura o documento fiscale equipollente a conclusione della prestazione richiesta.
3. La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio - CUU "_____". Le fatture sono soggette a "Split Payment". La

fattura, intestata all'Ente, dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "Documento contabile finanziario a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura (CUP: F74H22000090001 - C.I.G. 9358861869)" e dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:

- La partita IVA dell'Ente;
- Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- Il CIG;
- Il CUU (Codice Univoco Ufficio);
- L'importo imponibile;
- L'IVA;
- Il totale della fattura;
- L'oggetto del contratto;
- Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
6. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di

attuazione di cui sopra. L'Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali, di cui all'articolo 16 del presente contratto, l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei servizi, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

7. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
8. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

ART. 10

PENALI

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti in forza del presente contratto, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto ad essa imputabile, la Direzione regionale Musei Emilia-Romagna procederà alla contestazione scritta all'appaltatore dell'inadempimento e, qualora le deduzioni dell'appaltatore (da trasmettere alla Direzione regionale

Musei Emilia-Romagna entro 5 gg. decorrenti dal ricevimento della contestazione) non siano accoglibili ovvero non pervengano o pervengano in ritardo, sarà applicata la penale consistente nella decurtazione di una percentuale massima del 10% dell'importo della rata da applicarsi sulla fattura successiva alla contestazione. L'importo delle penali applicate non potrà complessivamente superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 11

ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Rispetto ai lavoratori impiegati nell'appalto, l'appaltatore sarà sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza negli ambienti di lavoro, assicurazioni e simili i cui oneri connessi assume a suo esclusivo carico. L'appaltatore sarà, altresì, obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle di cui ai CCNL applicabili. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto.

ART. 12

RECESSO

1. La Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può recedere dal contratto, previo preavviso non inferiore a venti giorni, in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, calcolato ai sensi dell'art. 109, co. 2 del Codice.

ART. 13

RISOLUZIONE

1. La Direzione regionale Musei Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 108 del Codice, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura d'appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice e/o nel caso in cui l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto e/o l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
2. La Direzione regionale Musei Emilia-Romagna risolverà il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
3. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Direzione regionale Musei Emilia-Romagna formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti del presente contratto dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Trova applicazione per il presente contratto la normativa su riportata come integrata / modificata / aggiornata alla disciplina in materia dei dati personali successivamente intervenuta anche ad opera del Regolamento UE 2016/679, ove applicabile.

ART. 15

RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

1. L'appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsivoglia danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in

dipendenza o connessione, diretta o indiretta, dall'esecuzione del contratto.

ART. 16

ECCEZIONI RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

1. Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione.
2. A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.
3. Qualora l'appaltatore non proponga le sue doglianze nei termini predetti, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 17

REVISIONE PREZZI

1. Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno l'importo contrattuale è fisso e invariabile

ART. 18

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

ART. 19

COMUNICAZIONI

1. Ogni comunicazione ai sensi del presente contratto sarà considerata valida ed efficace se effettuata agli indirizzi p.e.c. di seguito rispettivamente indicati:

- Per la Direzione regionale Musei Emilia Romagna:

- Per l'appaltatore: _____

2. Ogni variazione dei predetti indirizzi dovrà essere prontamente comunicata all'altra parte tramite raccomandata a/r agli indirizzi delle sedi indicati in epigrafe al presente contratto.